

COMUNE DI CALATABIANO

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. n. 15972 del 27.12.2017

 Al Responsabile dell’Area Tecnica

 Al Responsabile dell’Area SUAP Ecologia ed Ambiente

LL. SS.

E, p. c. Al Sindaco

 Al Presidente del Consiglio

 Al Vicesindaco

 Agli Assessori

 Ai Responsabili di Area

LL. SS.

**OGGETTO: Procedure di somma urgenza. Art. 163 D.Lgs. n. 50/2017 e ss. mm. ed ii..**

 Si è avuto modo di constatare, sia nell’esercizio dell’attività di controllo di regolarità amministrativa in fase successiva (vds., da ultimo, verbale del trimestre 06.02.2017/05.05.2017) che durante l’espletamento di altre funzioni d’ufficio, la sussistenza di taluni profili di criticità interessanti le procedure per l’urgente affidamento di lavori pubblici:

* evitabilità dell’evento mediante una preventiva ed adeguata azione pianificatoria e programmatoria in grado di scongiurare stati di pregiudizio e di eliminare il ricorso a situazioni d’urgenza;
* mancata descrizione nel verbale d’urgenza delle cause che hanno procurato lo stato d’urgenza, contenendo solitamente esso solo i motivi e le situazioni d’urgenza;
* mancata acquisizione del CIG;
* assenza di autocertificazione dell’affidatario;
* omessa comunicazione all’ANAC per il controllo sull’effettiva sussistenza delle ragioni di urgenza.

Al riguardo, si evidenzia, ancora una volta, che le **circostanze che legittimano** le procedure in questione, così come normate dall’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii., devono essere:

1. tali da non consentire alcun indugio;
2. impreviste, imprevedibili e comunque non preventivamente note all’amministrazione;
3. atte a comportare uno stato di imminente e concreto pericolo di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità.

Il **verbale**, redatto dal primo che si reca sul luogo tra il RUP o il tecnico dell’amministrazione, deve contenere:

* motivazione specifica;
* cause che hanno provocato lo stato di urgenza;
* descrizione dettagliata delle singole lavorazioni, affidabili “direttamente”, tramite la predisposizione, ad opera del RUP o del tecnico, di un apposito “ordine di esecuzione dei lavori” trasmesso all’affidatario, a fronte di corrispettivo fissato di comune accordo con il medesimo o, in difetto di accordo, sulla base di prezzi desunti dai prezzari ufficiali comunque ammessi in contabilità, ridotti del 20% (se l’esecutore non iscrive riserva negli atti contabili, si intende che egli abbia accettato i predetti prezzi).

La **perizia giustificativa di stima** va predisposta dal RUP o dal tecnico non oltre 10 giorni dall’emissione dell’ordine di esecuzione, dettagliando il più possibile la parte descrittiva dei lavori e le motivazioni dello stato di urgenza.

Al fine del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 per l'individuazione univoca (tracciabilità) delle movimentazioni finanziarie dell’affidamento, deve essere indicato il **C.I.G.** **al più tardi nella lettera d’ordine** (v. par. 5.2. 3^ interlinea, della Determinazione AVCP n. 4/2011 aggiornata con Delibera ANAC n. 556/2017).

L’affidatario deve dichiarare, inoltre, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. ed ii., il possesso dei **requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.**, che la stazione appaltante controllerà in un termine congruo comunque non superiore a 60 giorni dall’affidamento. In caso di verifica negativa, conseguirà il recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, procedendo alle segnalazioni alle competenti autorità.

**In ogni caso non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive.**

In caso di capienza dello stanziamento di bilancio, il responsabile di area adotterà propria determinazione di approvazione dei lavori impegnando la relativa spesa. Allorché, invece, i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, la Giunta, entro 20 giorni dall’ordine di esecuzione redatto dal RUP o dal tecnico e su proposta del medesimo soggetto, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità (artt. 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000). Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. Contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare, viene data comunicazione all’affidatario.

In riferimento, infine, alla vigilanza successiva sulla legittimità delle procedure (art. 163, co. 10, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.), come puntualizzato nel Comunicato dell’ANAC del 15 febbraio 2017, l’amministrazione trasmetterà all’**ANAC** la documentazione relativa, entro il termine indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2017, entrato in vigore il 29.02.2017, il cui art. 24, rubricato “*Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile*”, prevede “*Ai fini dell’attività di vigilanza di cui all’art. 213, comma 3, lettera g), del codice sulla corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all’art. 163, del codice, la stazione appaltante è tenuta a trasmettere, secondo le modalità definite dall’Autorità, contestualmente alla pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti e, comunque, entro un termine congruo compatibile con la gestione dell’emergenza non superiore a 30 giorni dalla redazione del verbale di somma urgenza, i seguenti atti:*

*a) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento;*

*b) perizia giustificativa;*

*c) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali;*

*d) verbale di consegna dei lavori;*

*e) contratto, ove stipulato.*

*L’Ufficio di vigilanza sulla scorta dei dati acquisiti e degli indicatori assumibili elabora un programma di vigilanza da sottoporre all’esame del Consiglio dell’Autorità.*

*Qualora dall’attività di vigilanza di cui al comma 2, eventualmente esplicata attraverso la richiesta di informazioni documentali integrative, emergano rilevanti irregolarità, non adeguatamente giustificate dall’urgenza della procedura, l’ufficio procede all’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento… omissis*”.

 **Il Segretario Comunale**

 **R.P.C.T.**

dr.ssa Concetta Puglisi